

GIUSTIZIA CIVILE

Anno XLVII Fasc. 9 -1997

Maria Barela

**SULL'AZIONE INIBITORIA IN VIA
D'URGENZA EX ART. 1469-SEXIES C.C.**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

I.

TRIBUNALE DI TORINO — 4 ottobre 1996 (ord.) — Est. Grosso — Comitato Difesa Consumatori (avv. Bin, Martinello) c. Star Car s.r.l. (avv. Nicastro) e Rover Italia s.p.a. (avv. Ruggieri, Grilli, Nicastro).

[5952/792] **Obbligazioni e contratti - Condizioni generali di contratto - Clausole vessatorie nel contratto tra professionisti e consumatori - Azione inibitoria - Legittimazione ad agire.** (C.c., art. 1469-sexies).

[5952/792] **Obbligazioni e contratti - Condizioni generali di contratto - Clausole vessatorie nel contratto tra professionisti e consumatori - Motivi del provvedimento di urgenza - Tutela dell'interesse dei consumatori.** (C.c., art. 1469-sexies; c.p.c., art. 669-bis).

La legittimazione passiva all'azione inibitoria ex art. 1469-sexies c.c. spetta sia ai professionisti che concludono direttamente contratti con i consumatori, sia a quelli che predispongono le condizioni generali di contratto e ne raccomandano l'uso ai relativi concessionari (1).

I giusti motivi di urgenza di cui al secondo comma dell'art. 1469-sexies c.c., al fine della concessione del provvedimento cautelare inibitorio, non consistono nel pericolo che venga stipulato un numero indefinito di contratti individuali contenenti clausole abusive, bensì nel pregiudizio che incida su interessi essenziali e primari dei consumatori (2).

II.

TRIBUNALE DI TORINO — 16 agosto 1996 (ord.) — Est. Morbelli — Comitato Difesa Consumatori (avv. Bin, Martinello) c. Auto Jet & C. s.a.s. (dott. proc. Garrone) e Citroen Italia s.p.a.

[5952/792] **Obbligazioni e contratti - Condizioni generali di contratto - Clausole vessatorie nel contratto tra professionisti e consumatori - Azione inibitoria di urgenza - Presupposti.** (C.c., art. 1469-sexies; c.p.c., art. 669-bis).

I giusti motivi di urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 1469-sexies c.c. al fine della concessione del provvedimento cautelare non consistono nella utilizzazione eventuale delle condizioni generali di contratto da parte del professionista, ma vanno correlati ad un pregiudizio concreto, verificabile dal giudice con riferimento ad uno o più consumatori determinati (3).

III.

TRIBUNALE DI TORINO — 14 agosto 1996 (ord.) — Est. Aragno — Comitato Difesa Consumatori (avv. Bin, Martinello) c. Sogea s.p.a. e Progetto s.p.a. (avv. Ferri, Ferri, D'Addario) e Fiat Auto s.p.a. (avv. Crippa, Valenti).

[5952/792] **Obbligazioni e contratti - Condizioni generali di contratto - Clausole vessatorie nel contratto tra professionisti e consumatori - Azione inibitoria di urgenza - Presupposti.** (C.c., art. 1469-sexies; c.p.c., art. 669-bis).

I giusti motivi di urgenza previsti dal secondo comma dell'art. 1469-sexies c.c., al fine della concessione del provvedimento cautelare inibitorio, non vanno riferiti alla natura ed importanza dell'attività professionale in questione, né al numero di contratti già stipulati o che saranno presumibilmente stipulati in un breve arco di tempo, ma alla rilevanza qualitativa

degli interessi coinvolti nonché all'irreparabilità del pregiudizio che il consumatore subirebbe in mancanza di una tutela immediata (4).

I

(Omissis). — Il Comitato Difesa Consumatori (d'ora innanzi, Comitato), ha agito in giudizio in via d'urgenza ex art. 1469-sexies c.c. nei confronti della s.r.l. Star Car e della s.p.a. Rover Italia — la seconda importatrice per l'Italia dei veicoli Rover e la prima sua concessionaria — perché il Tribunale imbuca loro l'uso di varie clausole contenute nelle condizioni generali di contratto delle stesse utilizzate nella vendita dei suddetti veicoli.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che dette clausole (quelle contraddistinte da nn. 1.1, 2.2, 2.4, 3.2, 3.4, 4.2, 5.1, 7.2, 7.3, 7.3.4, 7.6, 11.1 ed 11.2) siano da considerarsi vessatorie alla luce della normativa introdotta con l. 6 febbraio 1996 n. 52 (di attuazione della direttiva 93/13/CEE) e chiede l'omissione di una pronuncia inibitoria in via urgente e cautelare ex art. 1469-sexies secondo comma, c.c., essendo le condizioni generali *de quibus* attualmente applicate ed imposte ad un grandissimo numero di consumatori italiani acquirenti di vetture Rover — siano o no clienti Star Car — e ricorrendo, pertanto, i « giusti motivi di urgenza » richiesti dalla norma appena citata.

Stante la novità della normativa su cui si fonda la domanda attrice e dello strumento processuale utilizzato, pur non potendosi ovviamente affrontare la materia in modo approfondito ed in tutte le sue implicazioni, è — però — certamente opportuno premettere qualche considerazione che consenta, quantomeno, un minimo inquadramento generale dei nuovi istituti, in particolare per quanto rileva ai fini della soluzione della presente controversia.

Ora, com'è noto, con la l. 6 febbraio 1996 n. 52, è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le « clausole abusive » nei contratti stipulati con i consumatori.

A tal fine, al capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile è stato aggiunto un capo XIV-bis, intitolato « Dei contratti del consumatore » e comprendente gli art. 1469 *da bis* a *sexies*.

Sinteticamente, è stata data una definizione generale delle clausole considerate vessatorie e dei soggetti destinatari della normativa (« consumatore » e « professionista »), è stata individuata ed analiticamente elencata una serie di clausole che « si presumono vessatorie sino a prova contraria », sono state dettate alcune regole in ordine alla valutazione da compiersi per l'accertamento della vessatorietà e circa forma ed interpretazione delle clausole contenute in moduli e formulari — con le relative deroghe ed eccezioni — e ne sono state individuate alcune che devono considerarsi comunque inefficaci.

Infine, per garantire una efficace e tempestiva tutela degli interessi dei soggetti considerati dalla normativa in esame (ed, in primo luogo, di quelli dei consumatori) è stata introdotta la nuova azione inibitoria di cui all'art. 1469-sexies, il cui testo è il seguente:

« Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che imbuca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.

L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli art. 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale ».

Come è stato detto, si tratta di un rimedio di tipo generale-preventivo, che viene ad incidere sui formulari contrattuali considerati in modo generale ed astratto, quale fonte normativa privata ed indipendentemente dal loro impiego concreto (peraltro, con le precisazioni di cui *infra*) e dalla stipulazione di contratti individuali con singoli consumatori.

Il principale interesse tutelato dalla norma è, poi, quello collettivo della generalità dei consumatori a che vengano preventivamente eliminate dal « traffico giuridico » le clausole

abusivie o vessatorie eventualmente contenute in condizioni generali di contratto, in modo da far sì che i consumatori si trovino di fronte ad una contrattualistica conforme alla normativa di cui ai nuovi art. 1469-bis-sexies del codice civile e che sia, quindi, pienamente garantita la loro « libertà di contrarre a condizioni non vessatorie ».

Legittimate attive sono, quindi, in primo luogo le associazioni rappresentative dei consumatori (consumatore è, ex art. 1469-bis c.c., « la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ») e, sul punto, va certamente sottolineata l'omessa previsione, da parte del legislatore, di criteri in base ai quali stabilire la sussistenza del requisito in questione.

Peraltro, se a tal fine ben possono essere utilizzati parametri elaborati in tutt'altre materie (ad esempio, il numero degli iscritti, l'equilibrata distribuzione sul territorio, il numero di categorie rappresentate, la partecipazione ad organismi pubblici, l'eventuale riconoscimento ottenuto dalla Pubblica Amministrazione, ecc.), nel caso di specie, però, non occorre neppure affrontare siffatta problematica, non essendovi sostanziale contestazione sulla rappresentatività del ricorrente, peraltro chiaramente emergente dalla documentazione prodotta.

Quanto, poi, alla legittimazione passiva, la stessa è stata riconosciuta in capo al « professionista » ed all'« associazione di professionisti » che « utilizzano » condizioni generali di contratto.

Il primo è espressamente definito dall'art. 1469-bis c.c. come « persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto... » concluso con il consumatore, mentre esempio tipico della seconda può essere, ad esempio, l'Associazione Bancaria Italiana.

A qualche difficoltà dà luogo, poi, l'interpretazione dell'espressione « utilizzazione del contratto » da parte del professionista.

Certamente, non vi è dubbio che nel suo ambito vada ricompresa l'utilizzazione consistente nella stipulazione di contratti individuali con i consumatori e nella regolamentazione del relativo rapporto sulla base delle condizioni generali predisposte.

Non è — però — questo l'unico significato da attribuirsi alla formula normativa che deve, invece, essere interpretata in senso molto più ampio, come è reso palese dallo stesso tenore letterale del primo comma dell'art. 1469-sexies c.c.

Si è, infatti, già detto che la norma prevede la possibilità di proporre l'azione inibitoria nei confronti del professionista o dell'associazione di professionisti « che utilizzano » condizioni generali di contratto.

Ora, poiché le associazioni di professionisti di per sé non concludono contratti con il pubblico dei consumatori, essendo in genere create per altri fini, se si intendesse l'utilizzazione nel senso cui si è appena accennato, si giungerebbe alla sostanziale abrogazione di parte della norma o, quantomeno, si limiterebbe il suo ambito ad ipotesi (se pure esistenti) estremamente marginali. Poiché ciò non pare essere stato nelle intenzioni del legislatore che, invece, ha espressamente contemplato le associazioni di professionisti come destinatari passivi della tutela, se ne deve concludere che egli ha inteso attribuire a detta espressione un significato ben più ampio rispetto a quello strettamente letterale, significato che è, pertanto, necessario individuare.

In tale operazione è certamente d'ausilio l'art. 7, terzo comma, della Direttiva, secondo il quale i mezzi « adeguati ed efficaci » per far cessare l'inserzione di clausole abusive possono essere diretti, nel rispetto delle legislazioni nazionali, contro professionisti o loro associazioni che utilizzano o che raccomandano l'inserzione delle stesse clausole contrattuali generali », raggiungendo la « raccomandazione » alla utilizzazione in senso stretto.

Poiché non risulta che il legislatore nazionale abbia consapevolmente inteso porsi in contrasto con quello comunitario, deve ritenersi che l'omissione del riferimento alla « raccomandazione » sia meramente accidentale e che — per conservare un significato al primo comma dell'art. 1469-sexies c.c. nella sua totalità — ben si possa far rientrare nel concetto di utilizzazione ciò che — in sostanza — non è altro che un comportamento strettamente connesso e funzionale all'utilizzazione perché volto ad assicurare l'effettiva applicazione delle condizioni generali predisposte dal « raccomandante » da parte di chi si trova direttamente a contrattare con i consumatori e, cioè, del « raccomandatario ».

Andando ancora oltre, anzi, in tale più ampia accezione anche il comportamento del « raccomandante » che — avendo un proprio interesse a che le condizioni generali di contratto da lui predisposte siano utilizzate da chi vende ai consumatori beni da lui stesso prodotti o commercializzati — tenta in vario modo di assicurare l'applicazione da parte di questi ultimi integra utilizzazione del contratto, ancorché indiretta o mediata.

In sostanza, cioè, il professionista che — attraverso il rapporto contrattuale con altri professionisti — viene ad immettere propri beni sul mercato e che predispose condizioni generali di contratto destinate a regolare i rapporti contrattuali con i consumatori (ancorché stipulati con il professionista « di secondo grado ») aventi per oggetto i suddetti beni utilizza anch'esso le condizioni generali ed è, pertanto, anch'esso legittimato passivo rispetto all'azione inhibitoria. In altri termini, l'importatore od il produttore di un determinato bene che lo commercializza attraverso una rete di concessionari, cui raccomanda — con varia intensità — che la vendita dei propri prodotti sia regolata dalle condizioni generali da lui predisposte utilizza le condizioni medesime, ancorché in modo indiretto ed attraverso la *longa manus* del concessionario.

Gli elementi unificanti — e che rappresentano il filo conduttore dei passaggi tra il professionista « di primo grado » ed i consumatori — sono, quindi, rappresentati, in primo luogo, dall'interesse del primo a che il contratto con questi ultimi venga stipulato secondo determinate condizioni generali, interesse che determina la stessa predisposizione da parte sua delle condizioni medesime, non certo ispirata dal semplice intento di agevolare i propri concessionari.

In secondo luogo, vi è l'elemento della raccomandazione, che — conformemente alla ratio della norma — può estrinsecarsi in vario modo e con varia intensità e che può essere ravvisata ogniquale volta il professionista « di primo grado » manifesti a quello « di secondo grado » la sua volontà ed il proprio interesse a che questi applichi condizioni contrattuali da lui predisposte.

A tal fine, non è necessario che vi sia uno specifico vincolo contrattuale, anche se una siffatta ipotesi è evidentemente quella in cui con maggiore sicurezza il comportamento del « raccomandante » appare integrare quella utilizzazione di cui si è tentato di delineare la nozione.

Resta da dire che siffatti criteri consentono di escludere l'applicazione della normativa in questione in ipotesi — quale, ad esempio, quella dell'avvocato che redige condizioni generali di contratto per conto di un proprio cliente o della casa editrice che commercializza moduli contrattuali — all'evidenza del tutto diverse ed in cui non vi è né raccomandazione (nel senso già visto) né interesse proprio del predisponente all'utilizzo del contratto nei rapporti con i consumatori.

Per concludere, con una siffatta interpretazione è possibile evitare « a monte » ed in modo più efficace l'inserzione di clausole abusive perché, se ne viene inibito l'utilizzo al « raccomandante », questi non può richiederne od imporre l'applicazione ai « raccomandantari » e probabilmente questi, di fatto, non faranno neppure applicazione spontanea di clausole che sanno essere già state valutate come abusive.

Passando ora ad esaminare altro profilo, oggetto del giudizio di cui all'art. 1469-*sexies* c.c. è l'accertamento dell'abusività delle condizioni generali di contratto che — se conclusosi positivamente — può condurre all'inibitoria, da parte del giudice, dell'uso delle condizioni stesse.

Notevole peso assume, poi, il disposto di cui al terzo comma della norma, che ha introdotto un nuovo strumento processuale e secondo il quale — come si è visto — l'inibitoria può essere concessa, ove sussistano giusti motivi di urgenza, ai sensi degli art. 669-*bis* ss. c.p.c. e, quindi, in via d'urgenza.

Pur senza affrontare i problemi inerenti all'inquadramento dogmatico dell'istituto, va — però — sottolineato che il legislatore abbia autonomamente regolato il requisito del *periculum*, richiedendo, appunto, la sussistenza non già del pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., ma dei « giusti motivi di urgenza » cui si è ripetutamente fatto cenno e che possono essere altrimenti definiti anche come « motivi che — per ragioni meritevoli di tutela — rendano necessaria una pronuncia in tempi brevi ».

Poiché si tratta di un concetto tutto sommato generico ed indefinito, bisogna ora tentare

di dare un contenuto più concreto all'espressione usata dal legislatore, tenendo ben presente una serie di considerazioni, alla luce delle quali condurre il processo interpretativo.

In primo luogo, si è visto più sopra che il giudizio promosso dalle associazioni dei consumatori verte sostanzialmente su di un modulo contrattuale e sull'accertamento della non abusività delle clausole in esso contenute, astrattamente considerate.

In secondo luogo, le condizioni generali di contratto sono strutturalmente rivolte nei confronti del pubblico e sono istituzionalmente destinate a regolare numerose o numerosissime contrattazioni individuali, avendo esse per oggetto — secondo l'*id quod plerumque accidit* — beni di largo consumo ed essendo rivolte alla generalità dei consumatori.

Le ragioni d'urgenza non possono — pertanto — essere individuate né nel semplice pericolo che vengano stipulati contratti individuali contenenti clausole abusive, né nel loro numero, né nell'entità dell'attività imprenditoriale del professionista: si tratta — infatti — di elementi strutturali ed immanenti, tipici della materia in questione e che non possono di per sé integrare quel *quid pluris* richiesto, invece, dal secondo comma dell'art. 1469-*sexies* c.c. per la proposizione dell'azione inhibitoria.

In altri termini, se si ritenessero rilevanti ai fini che ora interessano gli elementi appena indicati, le ragioni d'urgenza vi sarebbero sempre e l'inibitoria in via cautelare potrebbe essere proposta nella generalità dei casi, con sostanziale abrogazione della norma appena citata e coincidenza tra le due figure, dal legislatore — invece — chiaramente differenziate e contrapposte.

In altri termini ancora, gli elementi di cui sopra sono proprio quelli che hanno indotto il legislatore ad introdurre il rimedio inhibitorio e, quindi, per potersi far ricorso a quello cautelare deve esservi qualche cosa in più rispetto alla situazione che — in generale — legittima il ricorso all'inibitoria ordinaria.

Tali conclusioni trovano conforto anche in altro ordine di considerazioni.

Infatti è ovvio che anche l'azione *de qua* richiede la sussistenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.

Se si tiene presente quanto si è detto più sopra circa la struttura e l'oggetto del giudizio è evidente che l'interesse ad agire sussiste soltanto quando le condizioni generali di contratto predisposte dal professionista siano da questi utilizzate, nel senso che questi ne faccia uso o manifesti in qualunque modo l'intenzione di farne uso per regolare i propri rapporti con gli acquirenti, pur a prescindere dalla concreta stipulazione di contratti individuali, irrilevante dal punto di vista ora in esame.

Il fatto che *a)* siano state predisposte delle condizioni generali di contratto e che *b)* il professionista intenda utilizzarle, con conseguente probabile stipulazione di futuri contratti da parte di consumatori (ovviamente insita nella stessa esistenza di condizioni generali di contratto e nella presenza sul mercato del professionista) attiene — quindi — alla sussistenza dell'interesse ad agire ed in difetto di tali presupposti non sarebbe proponibile neppure l'inibitoria in via ordinaria.

Tra l'altro, un ipotetico criterio costituito dall'« imminenza dell'utilizzo » da parte del professionista per giustificare l'urgenza apparirebbe, comunque, del tutto vago ed evanescente e non suscettibile, comunque, di una concreta applicazione.

In conclusione, anche da tale punto di vista appare evidente la necessità di un elemento ulteriore, poiché — in caso contrario — i diversi presupposti costituiti da interesse ad agire e giusti motivi d'urgenza verrebbero — invece — a coincidere con sostanziale abrogazione, anche da tale prospettiva, del secondo comma dell'art. 1469-*sexies* c.c.

Esclusa, quindi, la rilevanza dell'attualità della condotta del professionista e dell'elemento quantitativo, deve invece riconoscersi rilievo determinante ad aspetti di tipo qualitativo attinenti alla natura del bene oggetto di contrattazione, degli interessi che lo stesso tende a soddisfare nonché alle conseguenze ripercussioni che potrebbero verificarsi nella sfera del consumatore a causa di una tutela non sollecita ed alla irreversibilità e non reintegrabilità del pregiudizio subito.

Deve trattarsi, cioè, di condizioni contrattuali relative a beni — magari soggetti a regime di monopolio — riguardanti interessi essenziali e primari dei consumatori o di interessi che verrebbero altrimenti irreversibilmente od irreparabilmente pregiudicati.

All'interno della categoria viene, così, ad essere identificata una sotto-categoria meri-

tevole di tutela in via urgente e ciò attraverso parametri del tutto conformi alla ratio del secondo comma dell'art. 1469-*sexies* c.c., e che consentono l'utilizzo dell'impetoria in via urgente nei suoi giusti limiti, senza portarla a sovrapporsi all'ipotesi ordinaria.

Tali considerazioni trovano, infine, conferma nello stesso sistema di cui alla l. n. 52 del 1996.

L'art. 1469-*ter*, primo comma, c.c., prevede, infatti, che la vessatorietà di una clausola debba essere valutata tenendo conto « della natura del bene » e, quindi, di un aspetto di tipo prettamente qualitativo.

Se, dunque, tale aspetto assume rilievo nella stessa valutazione di vessatorietà — ed ai fini dell'identificazione dell'interesse da tutelare — è logico e consequenziale che il medesimo rilievo gli venga attribuito qualora si tratti di selezionare quegli interessi così meritevoli di tutela da giustificare il ricorso alla procedura cautelare.

Esaurite tali premesse, relative agli aspetti normativi che più interessano ai fini della decisione, si può ora passare all'esame del caso di specie.

Sul punto, va innanzitutto rilevato che le condizioni generali di contratto contro le quali è rivolto il ricorso sono state oggetto di modifica e quelle che si assumono essere attualmente vigenti hanno un contenuto parzialmente diverso: poiché, però, alcune clausole sono pacificamente rimaste immutate, la materia del contendere non è — comunque — venuta totalmente meno.

Ciò posto, la convenuta Rover Italia ha, innanzitutto, eccipito l'incompetenza territoriale del giudice adito, avendo essa la propria sede in Roma (ed essendo, pertanto, competente il Tribunale di Roma ex art. 19 c.p.c.) e non potendo operare la previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non essendovi commissione per oggetto o titolo tra le azioni proposte contro la Star Car e contro la Rover Italia.

L'eccezione è — però — infondata poiché si ha commissione di cause per il titolo, ai sensi della norma appena citata, anche se le domande proposte contro più soggetti non siano fondate sullo stesso titolo giuridico, ma siano identici — almeno in parte — i fatti costitutivi dei diversi titoli giuridici (in tal senso, Cass. 19 maggio 1972 n. 1542; si veda, inoltre, *Id.* 11 gennaio 1989 n. 72, che ha ritenuto sussistente la commissione oggettiva idonea a derogare alla competenza territoriale nel caso di due convenuti in giudizio in base a titoli diversi ma funzionalmente collegati).

Nel caso di specie tale elemento di comunanza tra le azioni proposte nei confronti dei due convenuti c'è sicuramente poiché le domande del Comitato hanno per oggetto le medesime condizioni generali di contratto, di cui si chiede di imbere l'uso ad entrambi i convenuti.

Che poi l'uso si concreti nella stipulazione di contratti con i consumatori da parte della Star Car e nella raccomandazione al loro utilizzo da parte della Rover (nel senso già precisato) non esclude che sia ravvisabile quel tanto di connessione che consente di convenire quest'ultima avanti al Tribunale di Torino, pacificamente competente a conoscere della domanda formulata nei confronti della prima.

In secondo luogo, eccipisce la Rover il difetto di legittimazione attiva in capo al Comitato *a)* non potendo questo far valere preventivamente il rimedio in questione, *b)* essendo l'art. 1469-*sexies*, primo comma c.c. affetto da illegittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione, non prevedendo esso i criteri di determinazione della rappresentatività degli interessi dei consumatori e dei professionisti nonché *c)* essendo la norma incompatibile con la disciplina procedimentale di cui agli art. 669-*bis* ss. c.p.c.

Ora, per quanto riguarda il profilo *sub a)*, è sufficiente richiamare ciò che si è già detto circa la natura, la ratio e l'oggetto dell'azione imbitoria ex art. 1469-*sexies* c.c.

Manifestamente infondata ed anche irrilevante è, poi, l'eccezione di legittimità costituzionale *sub b)*.

Da un lato, infatti, non si vede come le eventuali difficoltà relative all'accertamento della rappresentatività possano comportare la violazione delle norme costituzionali richiamate.

D'altro canto, la questione è nel caso di specie irrilevante perché — come si è accennato

più sopra — non vi è sostanziale contestazione sulla rappresentatività del Comitato attore, peraltro emergente dalla prodotta documentazione.

Infine, neppure si vede come possa esservi incompatibilità con la disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui agli art. 559-*bis* ss., essendo sia tale procedimento che l'azione di cui all'art. 1469-*sexies* c.c., entrambi previsti da norme di legge di pari livello.

Ancora, eccipisce la Rover il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo essa « professionista », non intrattenendo rapporti diretti con i consumatori, non utilizzando — conseguentemente — le condizioni generali da lei predisposte, non dando luogo il rapporto esistente con i concessionari ad una « associazione di professionisti » e non rientrando essa Rover, pertanto, tra i soggetti considerati dall'art. 1469-*sexies* c.c.

Anche tale eccezione è — però — infondata.

Nella memoria difensiva della Star Car si afferma, infatti, l'avvenuta sostituzione delle condizioni generali di contratto « in conseguenza della rinnovazione del contratto di commissione di vendita » tra Rover e la Star Car medesima, circostanza rimasta incontestata, così come non è contestato che dette condizioni generali sono state predisposte dalla Rover.

Da ciò possono trarsi sostanzialmente due conclusioni.

La prima è che la modultistica in questione non rappresenta un mero atto interno ma è invece diretta a regolare la contrattazione con i consumatori.

La seconda è che il fatto in sé dell'avvenuto inserimento nel contratto di concessione delle condizioni contrattuali da utilizzarsi da parte del concessionario nei rapporti con i clienti esprime nel modo più chiaro la volontà e l'interesse della Rover a che i suoi concessionari utilizzino le condizioni generali da lei predisposte ed a loro trasmesse, nonché l'esistenza di una forma di vincolo e di raccomandazione nei loro confronti.

Richiamando, quindi, i principi più sopra esposti, può dirsi che la Rover utilizza il contratto nel senso che si è precisato, con la conseguente sua legittimazione passiva a fronte della domanda del Comitato ricorrente.

Neppure, poi, potrebbe eccipirsi la nullità del ricorso per difetto di indicazione della domanda di merito.

Infatti, posto che tale indicazione non richiede formule sacramentali, si evince chiaramente dal contesto del ricorso (ove l'oggetto del futuro giudizio di merito viene chiarito, in particolare, a p. 12, prima delle conclusioni) che il Comitato intende agire per ottenere nei confronti delle società convenute una pronuncia che imbisca loro l'utilizzo delle clausole contrattuali analiticamente indicate nell'atto medesimo, previo accertamento della loro abusività, presupposto necessario per la pronuncia dell'impetoria.

Infine lamenta la Star Car che il Comitato abbia chiesto nei confronti di entrambe le convenute la pubblicazione dell'eventuale provvedimento favorevole su tre quotidiani e su di un mensile, con *petitum* manifestamente eccessivo e sostanzialmente vessatorio.

A parte che tale profilo è del tutto estraneo alla fondatezza o meno del ricorso, è sufficiente rilevare che l'eventuale accoglimento della domanda potrebbe ben essere anche solo parziale e limitato, quanto al numero di pubblicazioni, rispetto alla domanda.

Superati tali aspetti della controversia, non resta — quindi — che passare alla valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione dell'impetoria in via urgente ed, in primo luogo, delle « giuste ragioni di urgenza » di cui si è già trattato in termini generali.

Ora, occorre a tal fine considerare che il bene oggetto delle condizioni generali di contratto in contestazione è rappresentato dagli autoveicoli Rover importati in Italia dalla Rover Italia e commercializzati, a Torino, dalla Star Car.

Si tratta quindi di un bene che — per quanto diffuso e per quanto importante — non viene venduto in regime di monopolio né è correlato ad esigenze essenziali e primarie dei consumatori, ben potendo il loro interesse alla locomozione ed alla libera circolazione essere soddisfatto altrimenti.

Inoltre, è fatto notorio che la Rover non è l'unico produttore di autoveicoli né vi è alcuna prova che le autovetture Rover possano essere acquistate esclusivamente presso concessionari appartenenti alla rete Rover Italia.

Richiamando qui i principi più sopra esposti, deve — pertanto — escludersi che sussistano nel caso di specie quelle ragioni di urgenza di cui si è ripetutamente detto ed il

ricorso va, quindi, respinto per difetto di uno dei suoi presupposti, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni prospettate. (*Omissis*).

II.

(*Omissis*). — Il G.D., sciogliendo la riserva che precede, formula le seguenti osservazioni:

1. L'art. 1469-*sexies*, primo comma, introdotto dalla l. 6 febbraio 1996 n. 52, attuativa della direttiva 93/13/CEE, consente alle associazioni rappresentative dei consumatori di convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi della legge stessa.

Il secondo comma prevede poi che, « quando ricorrano giusti motivi d'urgenza », l'inibitoria possa essere concessa ai sensi degli art. 669-*bis* ss. c.p.c.

L'erogazione della tutela in via cautelare richiede cioè, in conformità ai principi generali l'esistenza del cosiddetto *periculum in mora*.

2. È quindi evidente che l'ammissibilità del ricorso alla tutela di carattere cautelare-anticipatorio accordata dal secondo comma dell'art. 1469-*sexies* non è subordinata alla semplice utilizzazione di condizioni generali contenenti clausole (asseritamente) abusive, ma ad un requisito ulteriore, dato dall'urgenza di impedire l'uso in considerazione del pregiudizio che, nelle more del giudizio di merito, è destinato a prodursi in capo ai consumatori.

Ed è la sussistenza di tale specifico requisito che è innanzitutto necessario accertare nel caso in esame.

3. Ora poiché le condizioni generali di contratto per natura propria sono destinate a regolare una serie indefinita di rapporti contrattuali, la loro utilizzazione da parte di un professionista o di un'associazione di professionisti determina in se stessa la possibilità che esse siano applicate nei confronti di un vasto numero di consumatori-aderenti. Tale circostanza tuttavia non è certamente sufficiente per ottenere l'inibitoria in via cautelare, poiché deriva dal mero utilizzo delle condizioni generali, che costituisce il presupposto per l'esercizio dell'azione in via ordinaria.

4. Nel caso di specie la difesa del Comitato sostiene peraltro che le condizioni generali in questione sono attualmente applicate od imposte ad un grandissimo numero di consumatori: viene cioè prospettata non l'astratta possibilità di diffusione delle condizioni generali di contratto, e — conseguentemente — delle clausole abusive in esse contenute, ma la diffusione effettiva ed attuale delle stesse.

4.1. Tale affermazione è peraltro indimostrata, né può desumersi senz'altro ed unicamente dalle dimensioni della casa madre, dovendo quantomeno essere provata — o financo allegata — l'epoca dalla quale la Citroen Italia ha imposto alle proprie concessionarie le condizioni generali allegate al ricorso: i moduli contenenti le condizioni generali prodotte dal Comitato potrebbero, infatti, essere stati introdotti molto di recente, con conseguente applicazione, ad oggi, soltanto ad un numero relativamente ristretto di contratti.

4.2. In ogni caso, la diffusione dei contratti contenenti le attuali condizioni generali determina pur sempre la possibilità, non la certezza che le clausole abusive vengano effettivamente applicate.

Il pregiudizio che può nascere dall'inserimento, in sé e per sé considerato, delle clausole abusive in un rilevante numero di contratti è pur sempre eventuale, ipotetico ed indeterminato nella sua gravità: la clausola vessatoria può cioè non trovare effettiva applicazione nel caso concreto.

Il pregiudizio che determina l'urgenza del provvedere deve invece, ad avviso di questo giudice, essere ancorato a situazioni e rapporti determinati, cioè a specifici contratti con riferimento ai quali, successivamente alla loro conclusione, le clausole abusive siano state

fatte valere o, quantomeno, siano maturati i presupposti (manca la consegna dell'autovettura nel termine contrattuale stabilito, revoca ingiustificata dell'ordinazione o ritardo nel pagamento del prezzo da parte del compratore, modifica del prodotto ordinato unilateralmente decisa dal costruttore, e così via) per la loro applicazione.

Ciò non significa subordinare la concessione dell'inibitoria alla sussistenza dei (diversi) presupposti previsti per la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., cioè all'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, ma unicamente ad un pregiudizio concreto e certo nel suo verificarsi, impregiudicata ogni valutazione in merito alla sua gravità, che andrà apprezzata con riferimento alla natura del danno prospettato in concreto ed al momento in cui esso è destinato a prodursi.

D'altra parte, se è vero che i giusti motivi d'urgenza non possono che essere valutati in relazione alla natura ed alle caratteristiche del pregiudizio ritraibile dall'applicazione delle clausole abusive, nessun serio apprezzamento dell'urgenza potrebbe compiere il Giudice se non sulla base dell'entità, consistenza ed estensione delle conseguenze dannose derivanti da una o più situazioni specificamente individuate.

L'interpretazione che qui si propone sembra cioè in linea con la valutazione del *periculum* comunemente affermata in tema di tutela cautelare.

5. Poiché pertanto parte ricorrente si è imitata a prospettare una mera potenzialità dannosa delle clausole abusive contenute nelle condizioni generali, e non un pregiudizio corretto, verificabile dal giudice con riferimento ad uno o più consumatori determinati (la stessa Cristina Cavaliere non risulta avere concluso il contratto), il ricorso deve essere respinto. (*Omissis*)

III.

(*Omissis*). — Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 1469-*sexies*, secondo comma, c.c., il Comitato Difesa Consumatori in persona del suo Presidente, premettendo che la Progetto spa e la Sogea spa — concessionarie della Fiat auto spa — utilizzano, per la vendita delle autovetture Fiat e Alfa Romeo condizioni generali di contratto prestampate denominate « Pato Chiaro » e rilevando che detti formulari contengono alcune clausole — analiticamente individuate — di natura vessatoria, instava per ottenere una pronuncia volta ad imbrare alle società predette ed alla Fiat, nella sua qualità di società predisponente tali moduli, l'utilizzo delle clausole indicate quali vessatorie, oltre alla pubblicazione del provvedimento, ove concesso, su alcuni quotidiani a diffusione nazionale.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le tre società resistenti depositando memoria difensiva ed eccependo in via pregiudiziale:

1) il difetto di rappresentanza dei procuratori costituiti per il ricorrente stante l'invalidità della procura;

2) l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della domanda di merito che il ricorrente intendeva presentare ed a tutela della quale veniva richiesto il provvedimento cautelare;

3) l'insussistenza di giusti motivi di urgenza, legittimanti il ricorso alla procedura cautelare.

Nel merito chiedevano respingersi le domande avanzate dal ricorrente, ed, in caso di loro accoglimento, chiedevano fissarsi una elevata cauzione a carico del Comitato.

Reputa il G.D. che la prima eccezione pregiudiziale sollevata dalle due concessionarie debba essere respinta.

Eccepiscono le resistenti l'invalidità della procura rilasciata dalla Dott.ssa Anna Bartolini in quanto priva della spendita del nome del Comitato Difesa dei Consumatori, da lei rappresentato nella sua qualità di Presidente

In particolare rilevano le concessionarie come in tale procura, priva di data, la Dott.ssa Bartolini abbia utilizzato termini (quali: « ... per rappresentarmi e difendermi...; eleggo domicilio ») tali da far presumere che il mandato *ad litem* sia stato conferito dalla Bartolini in proprio e non invece nella sua qualità di Presidente del Comitato ricorrente. L'assenza di

data nella procura non permetterebbe poi, insistono le convenute, di individuare quel necessario collegamento intrinseco tra contenuto dell'atto e mandato.

Tale tesi va disattesa.

In numerose pronunce la giurisprudenza ha avuto occasione di occuparsi di tale problematica sempre ammettendo la validità della procura conferita al difensore da un soggetto rappresentativo di un ente pur in assenza di alcun riferimento in ordine al potere rappresentativo, tutte le volte in cui la qualità di titolare dell'organo rappresentativo del sottoscrittore sia desumibile dal contesto dell'atto in cui essa è apposta e non sia, perciò, dubbia la sua riferibilità all'ente rappresentato (si v. Cass., Sez. III, 22 novembre 1985, n. 5774; *Id.*, Sez. I, 19 febbraio 1993 n. 2040; *Id.*, 17 febbraio 1987 n. 1702; *Id.*, Sez. III, 23 aprile 1983 n. 28181; *Id.*, Sez. III, 21 novembre 1984 n. 5954; *Id.*, Sez. III, 19 gennaio 1973 n. 196).

Nel caso concreto, nelle premesse del ricorso viene chiaramente indicato che la Dr.ssa Anna Bartolini è il Presidente del Comitato ed il comitato è l'unico soggetto ricorrente: nessun dubbio può quindi nascere dal fatto che la Bartolini abbia omissis di menzionare nella procura conferita la sua qualità di rappresentante del comitato, atteso che il mandato — posto a margine del ricorso — considerato il contesto dell'atto cui inerisce, è sicuramente riferibile all'ente rappresentato dalla Bartolini.

La circostanza che la procura sia priva di data è del tutto irrilevante, in quanto da tale dato di fatto non può certo dedursi, come vorrebbero le resistenti, che l'atto sia stato redatto posteriormente al conferimento del mandato *ad litem*: trattasi di una mera illazione, priva di alcun elemento a suo sostegno.

Il precedente richiamato dalle convenute (sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 30 gennaio 1995) è relativo ad una fattispecie diversa da quella in esame.

In quel caso, infatti, il giudizio era stato promosso da un soggetto in proprio e quale legale rappresentante di un ente e la procura era stata conferita dal soggetto in proprio senza spendita del nome della società: rettificamente, pertanto, il Tribunale aveva ravvisato una ipotesi di invalidità della procura, essendo dubbia, dato il contesto dell'atto, la riferibilità del mandato alla società.

Nel caso concreto, invece, i dubbi esterni non sussistono in quanto la Dr.ssa Bartolini certamente non agisce in proprio.

Anche l'ulteriore questione pregiudiziale deve essere respinta.

Rilevano le resistenti come il ricorrente non abbia indicato nell'atto introduttivo la domanda di merito per la fruibilità della quale viene chiesto il provvedimento cautelare.

Posito che, come riconosciuto dalle stesse resistenti, non è necessario l'utilizzo di formule sacramentali per assolvere a tale onere processuale, è agevole rilevare come la domanda di merito che il comitato intenderà proporre all'autorità giudiziaria è l'accertamento della abusività delle medesime clausole richiamate nel ricorso presenti nei formulari « Patto Chiaro », accertamento finalizzato ad ottenere la inibitoria al futuro utilizzo (ovvero all'inserimento) delle stesse nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla Fiat (e cioè l'inibitoria di cui al primo comma dell'art. 1469-*sexies* c.c.).

Ciò si desume, in via interpretativa, dal contesto del ricorso, avendo il comitato espressamente richiamato l'azione introdotta con la l. 6 febbraio 1996 n. 52, per ottenere la tutela cautelare di cui al secondo comma dell'art. 1469-*sexies* c.c.: ovvio pertanto che la domanda di merito, a cautela della quale il comitato ha agito, è quella disciplinata dal primo comma del medesimo articolo.

La mancata esplicitazione, nel caso concreto, non costituisce pertanto motivo di inammissibilità del ricorso.

Con la direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 (che si colloca nell'ambito di un più ampio programma di tutela del consumatore), il legislatore comunitario ha inteso allineare le differenti disposizioni legislative ed amministrative degli Stati membri in materia di clausole abusive: nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore in particolare, la direttiva mira alla realizzazione di una efficace protezione del consumatore nei casi di abusi realizzati dal fornitore di beni e servizi, ed individua i rimedi all'uso utilizzabili e che devono essere recepiti dagli Stati membri, conformemente alle loro disposizioni interne.

I rimedi individuati nella direttiva, sono stati, con una efficace formula sintetica,

suddivisi in due categorie: rimedi di tipo individuale successivo e rimedi di tipo generale preventivo.

I primi operano nei confronti dei singoli contratti già conclusi dal consumatore e sono esperibili, appunto, dal singolo contraente; i secondi operano invece in un momento antecedente alla conclusione del contratto ed hanno una funzione preventiva, in quanto mirano a scongiurare il pericolo che vengano in futuro conclusi contratti ove risultino inserite clausole ritenute abusive.

Quest'ultimo tipo di rimedio è contemplato nell'art. 7 della direttiva che prevede l'obbligo per gli Stati membri di fornire i mezzi adeguati per far cessare l'inserimento di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore. Stabisce infatti la direttiva che gli Stati membri devono emanare disposizioni che permettano a persone o ad organizzazioni di difesa dei consumatori di adire le autorità giudiziarie od amministrative competenti affinché, in primo luogo, stabiliscano il carattere abusivo o meno delle clausole rivolte ad un impiego generalizzato ed in secondo luogo, quando tale carattere abusivo sia accertato, applichino i mezzi opportuni per far cessare l'inserzione di tali clausole.

Con la l. 6 febbraio 1996 n. 52, il legislatore italiano ha recepito ed attuato nel nostro ordinamento la suddetta direttiva inserendo nel titolo II del libro quarto c.c. un nuovo capo XIV-*bis*, contenente gli art. da 1469-*bis* a 1469-*sexies*.

Con l'art. 1469-*sexies* c.c., il legislatore ha disciplinato, in attuazione del sopra ricordato art. 7 della direttiva, quel rimedio di carattere general-preventivo finalizzato a prevenire il futuro inserimento, nelle condizioni generali di contratto predisposte ed utilizzate dal professionista, di quelle clausole di cui è stata accertata l'abusività.

Il legislatore del '96 non si è però limitato ad introdurre nel nostro sistema codicistico una nuova azione inibitoria, ma ha altresì previsto e disciplinato la facoltà degli enti esponenziali degli interessi della collettività dei consumatori, di adire l'autorità giudiziaria in via cautelare, e ciò quando ricorrano « giusti motivi di urgenza » (art. 1469-*sexies*, secondo comma, c.c.).

La dizione usata dal legislatore è assai generica ed è quindi compito dell'interprete quello di riempirla di contenuto.

Con tale norma il legislatore ha creato un nuovo tipo di procedimento cautelare per la cui esperibilità sarà necessario il previo accertamento in ordine alla sussistenza dei due requisiti propri dei procedimenti cautelari: il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

La (ovvia) necessità della presenza del *fumus boni iuris* è riassunta nell'aggettivo « giusti » utilizzato dal legislatore, mentre per quanto attiene al concetto di *periculum in mora* — posto che non esiste, nel nostro ordinamento, un concetto astratto ed univoco di *periculum* — il legislatore del 1996 lo ha individuato nella dizione « motivi di urgenza ».

È necessario quindi accertare quali sono quelle situazioni di urgenza che legittimano l'ente qualificato ad ottenere una tutela anticipatoria degli effetti della successiva decisione nel merito, dovendo necessariamente individuarsi un discrimine rispetto alla tutela ordinaria, al fine di evitare che il ricorso alla tutela cautelare diventi lo strumento tipico attraverso il quale le associazioni professionali possano esercitare la loro tutela general-preventiva.

Tale imprescindibile esigenza nasce dalla necessità di dare una struttura autonoma e differenziata al mezzo del cautelare rispetto a quello dell'azione ordinaria, posto che il ricorso alla tutela ordinaria costituisce lo strumento tipico, mentre quello alla procedura cautelare lo strumento eccezionale che, come tale, intanto potrà essere ammesso in quanto ricorrano determinati concreti presupposti.

Il Comitato individua la sussistenza dei « motivi di urgenza » in considerazione della particolare rilevanza, intesa anche in termini quantitativi, degli interessi coinvolti cioè, per usare le stesse parole del ricorrente, in relazione alla: « attualità, ... dimensione, natura ed importanza dell'attività professionale in questione, numero di contratti già stipulati o che verranno presumibilmente stipulati in un breve arco di tempo .. ».

Reputa il G. D. che la rilevanza quantitativa degli interessi in gioco non possa essere considerata quale valido criterio di discriminazione tra l'azione ordinaria e l'azione — di natura eccezionale — cautelare.

Il controllo general-preventivo di cui all'art. 1469-*sexies* c.c. ha infatti ad oggetto le

cosiddette clausole standardizzate, utilizzate dal professionista per regolare in modo uniforme i contratti conclusi nell'esercizio della sua attività. Da ciò evidentemente consegue che gli interessi coinvolti appartengono alla totalità dei consumatori.

In altri termini, considerato che la materia in esame è sempre riferibile ad una massa quantitativamente significativa di soggetti, il criterio individuato dal ricorrente non può essere considerato valido poiché, così ragionando, si rischierebbe di incorrere in quel pericolo sopra già evidenziato: e cioè di fare della tutela cautelare lo strumento tipico — ed unico — dell'azione generale preventiva introdotta dal legislatore, così scardinando i principi del nostro ordinamento.

Reputa invece questo G. D. che i criteri discretivi debbano essere individuati avuto riguardo:

- 1) alla rilevanza, qualitativa e non quantitativa, degli interessi coinvolti;
- 2) alle possibili ripercussioni che potrebbero verificarsi nella sfera del consumatore a causa di una tutela non sollecita.

Solo questi elementi sono tali da giustificare l'emissione di un provvedimento antipatorio caratterizzato da una cognizione meramente sommaria degli aspetti di fatto della vicenda.

Nel caso in esame si tratta di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto un bene, l'autovettura, non essenziale; il pregiudizio che potrebbe subire il consumatore, poi, è ipotetico, eventuale e non immediato.

Si tratta pertanto di interessi che possono trovare sufficiente ed adeguata tutela in una azione preventiva (la inhibitoria di cui al primo comma) e che non abbisognano di una tutela preventiva anticipata.

Ed infatti il consumatore che conclude un contratto con una delle convenute aderendo alle condizioni generali da questa unilateralmente predisposte e contenenti clausole abusive — non avendo, l'ente esponenziale dei suoi interessi, ottenuto una tutela sollecita — potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria ed ottenere una tutela successiva ovvero una disapplicazione d'ufficio delle clausole nel frattempo giudicate — attraverso la inhibitoria ordinaria — abusive. Nessun pregnante pregiudizio subirebbe allora il consumatore in quanto i suoi interessi risulterebbero sempre suscettibili di un ristoro per equivalente.

Se poi si pone mente alle clausole asseritamente individuate quali vessatorie dal comitato, è agevole rilevare come difetti, in radice, il requisito dell'urgenza.

Perché dette clausole producano i loro pretesi « effetti dannosi » nei confronti del contraente, è infatti necessario il decorso, quanto meno, di alcuni mesi.

I motivi di urgenza prospettati dal legislatore saranno ravvisabili quando, o in considerazione del bene oggetto della vendita-fornitura (si pensi ad un bene essenziale), o in considerazione del pregiudizio che il consumatore subirebbe se non fosse consentita una tutela immediata, la inhibitoria ordinaria risulterebbe *inutiliter data*.

Ciò potrebbe, ad esempio, verificarsi quando il consumatore risenta un danno immediato per il sol fatto di avere stipulato un contratto alle condizioni vessatorie impostegli dal professionista e tale danno non sia suscettibile di riparazioni per equivalente.

Il ricorso deve pertanto essere respinto per difetto di uno dei suoi presupposti.

L'accertata insussistenza del *periculum* esime poi il Giudice dall'esaminare l'ulteriore aspetto del *fumus (Omissis)*

(1-4) [5952/792] Sull'azione inhibitoria in via d'urgenza ex art. 1469-sexies c.c.

1. Il problema dell'introduzione nell'ambito della tutela del consumatore dello strumento inhibitorio (1) è tra quelli che sembrano superati dalla l. n. 52 del 6 febbraio 1996, che, nel recepito

(1) In dottrina si auspicava da tempo l'utilizzazione di tale rimedio; v., tra gli altri, A. BELLELLI, *L'inibitoria come strumento di controllo delle condizioni generali di contratto*, in C.M. BIANCA (a cura di), *Le condizioni generali di contratto*, II, Milano 1981, 301; Id., *Condizioni generali di contratto: prospettive di riforma*, in *Quaderni della Giustizia* 1986, 6, 1b., *Diritto civile*, V, Milano 1994, 782. Su questo tema, dopo l'emanazione della direttiva CE n. 93/13, v. G. ALPA, *Il diritto dei*

la direttiva comunitaria n. 93/13 del 5 aprile 1993, ha introdotto nel codice civile la nuova disciplina « Dei contratti del consumatore », mediante l'aggiunta del nuovo capo XIV-bis, comprendente gli art. da 1469-bis a sexies. La notevole importanza della riforma, che incide sull'intera materia dei contratti, risulta già dalla sua collocazione (2): non a caso, infatti, la *sedes materiae* più adatta è stata individuata dal legislatore nel codice civile, in considerazione dei principi di carattere generale che la nuova legge introduce (3): dal controllo formale previsto dagli art. 1341 e 1342 c.c. si passa ad un più vigile controllo di carattere sostanziale (4).

Ma la portata innovativa di tale legge si riscontra, soprattutto, sul piano pratico della c.d. contrattazione di massa (5), che assorbe oggi in larghissima parte l'area della privata autonomia, ambito un tempo dominato dalla volontà dei singoli che si confrontavano attraverso libere trattative. In particolare, l'ultimo articolo della nuova disciplina contiene la previsione di un'azione intesa a tutelare il consumatore in via preventiva e indiretta, mediante l'inibizione da parte del giudice competente dell'uso di condizioni generali di contratto abusive, l'ambito, pertanto, sembra quello dei contratti standardizzati ossia conclusi mediante moduli o formulari.

Il legislatore italiano, e prima ancora quello comunitario, hanno dunque individuato nella situazione giuridica del consumatore che si trova a stipulare un contratto predisposto unilateralmente dal professionista e contenente clausole vessatorie (6), una fattispecie che necessita di una tutela generale-preventiva, oltre che particolare-successiva, al fine di evitare che si verifichino i medesimi pregiudizi in capo ad un indefinito numero di soggetti, eventuali contraenti destinati a subire le conseguenze che scaturiscono dalle identiche condizioni generali di contratto (7).

Tale valutazione, che risponde ad esigenze di carattere comunitario e costituzionale (8), ha comportato il riconoscimento ai consumatori della possibilità di ottenere dall'autorità giudiziaria, in via ordinaria o secondo una procedura d'urgenza, una pronuncia diretta a far cessare il comportamento illecito dei professionisti che predispongono condizioni generali di contratto abusive, attra-

consumatori, Bari 1996; V. ROMEO, *La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori*, in *Riv. dir. civ.* 1994, I, 280; G.M. ANTONI, *La scelta collettiva dei consumatori e le sue forme di tutela*, in *Riv. crit. dir. priv.* 1994, 107; L. PAVONI GASTRI, *Le clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori (direttiva n. 93/13 CE)*, in *Rass. dir. civ.* 1995, 371; G. SCARL, *La direttiva del Consiglio CEE del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, in *Resp. civ. e prev.* 1993, 442. A tale proposito, va tenuto presente il progetto di direttiva comunitaria che prevede il ricorso all'azione inhibitoria come rimedio generalizzato in materia di tutela del consumatore, cfr. G. ALPA, *La proposta di direttiva comunitaria sulla azione inhibitoria promossa dalle associazioni dei consumatori*, in *Gur. it.* 1996, IV, 153.

(2) Sulle problematiche relative alla tecnica legislativa degli ultimi anni, v. N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano 1986.

(3) La scelta relativa alla collocazione sistematica della nuova disciplina è stata positivamente accolta dalla dottrina. In tal senso, G. ALPA, *Breve glossa*, in *Il recepimento della direttiva*, Appendice a C.M. BIANCA e G. ALPA (a cura di), *Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, Padova 1996, 711.

(4) Cfr. S. PATTI, *Il controllo delle condizioni generali di contratto: alcune recenti tesi dottrinali e la direttiva comunitaria*, in *Scritti in onore di R. Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del III millennio*, Milano 1994; G. LENSER, *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori*, in *Foro it.* 1996, V, 145.

(5) Sul punto v. C.M. MAZZONI, *Contratti di massa e controlli nel diritto privato*, Napoli 1975.

(6) I termini « vessatorietà » e « abusività » sono usati indifferentemente nel testo della legge di recepimento, mentre il testo della direttiva n. 93/13 utilizza esclusivamente il secondo termine. In generale, si ritiene che mentre l'abusività si riferisce ad un momento precedente, in cui la clausola predisposta dal professionista, non è ancora giunta all'attenzione del consumatore, il termine « vessatorietà » faccia invece riferimento allo stato psicologico del singolo consumatore che si trova di fronte al testo del contratto da sottoscrivere. Sul punto v. C.M. ANTONI, *Art. 1469-sexies (Azione inhibitoria)*, in A. BARENHOF (a cura di), *La nuova disciplina delle clausole vessatorie*, Napoli 1996, 229; ALPA, *Breve glossa*, cit., 709; ALPA, BIANCA (a cura di), op. cit., 545.

(7) Un precedente significativo di questa disciplina si ritrova nella legge tedesca, *Allgemeine Geschäfts Bedingungen Gesetz (AGBG)* del 9 dicembre 1976, mentre un precedente italiano di azione collettiva si ritrova, invece, nell'art. 14 della l. n. 549 del 1993, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Per un esame comparativo tra la nuova disciplina ed i suoi precedenti, v. B. CARPONI, M. GASPARRETTI, M. VERRADI, *La tutela collettiva dei consumatori*, Napoli 1995.

(8) Soprattutto in rapporto agli art. 3 e 24 cost.

verso l'esperienza di un'azione non individuale ma collettiva (9), cioè mediante un procedimento inattuabile non da parte del singolo consumatore, ma da parte di associazioni rappresentative dei consumatori o dei professionisti e delle Camere di commercio, industria e artigianato (10).

Le ordinanze in esame, quali prime applicazioni dell'art. 1469-sexies c.c., forniscono l'occasione di verificare l'efficacia e l'adeguatezza dello strumento inhibitorio così come predisposto dalla norma stessa.

Ciò che è apparso discutibile in dottrina, all'indomani dell'entrata in vigore della l. n. 52 del 1996, è stato il modo in cui il legislatore ha dato vita alla tutela inhibitoria nella materia in esame (11). Da un lato, infatti, è stata criticata la scelta del procedimento sommario cautelare, considerato inidoneo rispetto allo scopo perseguito, ed è stata sostenuta inoltre la sostanziale incoercibilità del provvedimento inhibitorio, mancando la previsione di sanzioni pubbliche in caso di inosservanza del provvedimento medesimo (12); dall'altro lato è stata sottolineata la carenza della norma in ordine ai criteri in base ai quali stabilire la « rappresentatività » delle associazioni legittimate ad agire in giudizio, nonché la difficoltà dell'estensione *ultra partes* della decisione adottata dall'organo giudicante a seguito della proposizione dell'azione inhibitoria, trattandosi di un'azione a carattere collettivo (13).

2. Per quanto riguarda più specificamente i problemi interpretativi dell'art. 1469-sexies c.c., posti dalle ordinanze in esame, l'attenzione va concentrata sullo strumento processuale introdotto dal legislatore nel secondo comma di tale articolo, il quale stabilisce che « l'inibitoria può essere concessa, quando ricorrano giusti motivi di urgenza, ai sensi degli art. 669-bis ss. del codice di procedura civile » (14).

È proprio sulla base di questa norma che il Comitato Difesa Consumatori ha presentato diversi

(9) Sull'importanza dell'azione collettiva in quest'ambito, la distinzione dalle *class actions* statunitensi ed il connesso problema dell'estensione del giudicato *ultra partes*, v. BELLELLI, *op. cit.*, 302 ss.; S. PARTI, *op. cit.*, 855-856; B. CAPRONI, *Diritto comunitario e azioni di interesse collettivo dei consumatori*, in *Foro it.* 1994, IV, 447-448; G.M. ARMONI, *Art. 1469-sexies c.c.*, in BARENghi (a cura di), *op. cit.*, 248 ss.; G. NAVARINI, *Prime osservazioni sull'inibitoria di merito a tutela dei consumatori*, in *Docum. Giustizia* 1996, c. 1525. In particolare, in riferimento all'esperienza tedesca v. S. FALLACE, *Contratti stipulati con i consumatori*, in *Contratto e impresa* 1996, I, 399, il quale sottolinea la carenza di tale tipo di azione e, più diffusamente, C. RAVASADA, *Spunti in tema di efficacia del giudicato secundum eventum litis con particolare riguardo all'esperienza della legge tedesca sulle condizioni generali di contratto*, in *Riv. crit. dir. priv.* 1988, I, 139.

(10) La disciplina in esame ha così dato un contenuto alla disposizione contenuta nella l. n. 580 del 29 dicembre 1993, che attribuisce alle Camere di commercio il compito di « promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti ». Cf. G.M. ARMONI, *Art. 1469-sexies c.c.*, in BARENghi (a cura di), *op. cit.*, 243; P.L. CARBONE, *Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, in *Contratto e impresa/Europa* 1996, I, 379.

(11) In verità l'intera normativa di attuazione, per quanto recente, è stata già ampiamente criticata. Cf. ARA, *Breve glossa*, cit., 711; A. BARENghi (a cura di), *La nuova disciplina delle clausole vessatorie*, Napoli 1996; E. CASSARO, cit., 711; A. BARENghi (a cura di), *La nuova disciplina delle clausole vessatorie*, Padova 1996; G. DE NOVA, *Le clausole vessatorie*, Milano 1996; LEMER, *op. cit.*, 145; M. BIN, *Classico vessatorio: una svolta storica (ma si trattano così le direttive comunitarie?)*, in *Contratto e impresa/Europa* 1996, fasc. 2, 431; G. CLAS, *Il nuovo capo XIV-bis (titolo II, libro IV) del codice civile, sulla disciplina dei contratti con i consumatori*, in *Studi in iuris* 1996, 411; V. CARBONE, *La tutela del consumatore: le clausole abusive*, in *Corr. giur.* 1996, 250; A. ORESTANO, *L'inefficacia delle clausole vessatorie: « contratti del consumatore » e condizioni generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1996, 369. Nei confronti invece della direttiva comunitaria n. 93/13, v. soprattutto la critica di R. PAROUSI, *Clausole abusive (nei contratti dei consumatori): una direttiva abusata?*, in *Foro it.* 1994, V, 148, ma v. anche, PARTI, *op. cit.*, 857.

Da ultimo v. F. DI MARZANO, *Le clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore*, in questa *Rivista* 1996, II, 513 ss.

(12) L'unico strumento predisposto dal legislatore al fine dell'attuazione della pronuncia inhibitoria consiste nei darsi pubblici, mediante l'ordine del giudice « che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali di cui uno almeno a diffusione nazionale » (art. 1469-sexies, terzo comma). Sul punto v. CLAS, *op. cit.*, 418; ARMONI, *Art. 1469-sexies c.c.*, cit., 243.

(13) Cf. nota 9.

(14) Sul tema dell'effettività della tutela cd il procedimento cautelare, v. A. PASTO PISANI, *Procedimenti cautelari*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIV, Roma 1989, P. MARTINELLI, *Alcune questioni*

ricorsi al Tribunale di Torino, chiedendo che fosse inibita, in via d'urgenza, l'utilizzazione di alcune clausole ritenute vessatorie, inserite in condizioni generali di contratto predisposte da alcune società produttrici o importatrici di autoveicoli ed utilizzate dai relativi concessionari.

L'indagine dei giudici torinesi si è incentrata sul significato da attribuire all'espressione « giusti motivi di urgenza », utilizzata dal legislatore per indicare i presupposti in base ai quali concedere la tutela inhibitoria in via cautelare.

Gli altri problemi applicativi cui potevano dar luogo i ricorsi in questione, e che pure appaiono di grande rilevanza nell'economia della norma di cui all'art. 1469-sexies c.c., sono rimasti tuttora marginati nell'esame dei collegi giudicanti.

Del tutto trascurata è apparsa la importante questione relativa ai parametri da utilizzare per l'accertamento dell'abusività delle clausole, ai fini della concessione della tutela inhibitoria, criteri che, per i caratteri di generalità e di astrattezza della relativa azione, non possono essere quegli stessi stabiliti dall'art. 1469-ter c.c. per il giudizio individuale di nullità di cui al successivo art. 1469-quinquies c.c. (15).

Lo stesso requisito della « rappresentatività » (16), richiesto dalla norma affinché le associazioni dei consumatori siano legittimate ad agire in giudizio, è stato esaminato soltanto da uno dei tre collegi torinesi (ord. 4 ottobre 1996), il quale si è limitato a prendere atto della mancata previsione da parte del legislatore di criteri in base ai quali stabilire la sussistenza di tale requisito, nulla aggiungendo al riguardo. È pur vero, d'altra parte, che nella fattispecie in esame non sembra da porsi in dubbio l'esistenza in capo al Comitato Difesa Consumatori del suddetto requisito, sia che si ritenga di ancorarlo al fine istituzionale dell'associazione o al numero degli iscritti, o ancora, alla presenza sul territorio nazionale, sia naturalmente che, come sostenuto largamente in dottrina, si debba attendere la valutazione compiuta di volta in volta dal giudice (17).

Per quanto riguarda poi la problematica relativa alla legittimazione passiva, che costituisce un altro problema di grande rilievo posto dal primo comma dell'art. 1469-sexies c.c., si osserva che soltanto i giudici dell'ordinanza relativa al caso Rover hanno ritenuto opportuno soffermarsi sull'espressione « utilizzazione delle condizioni generali di contratto » da parte di un professionista o di associazioni di professionisti, utilizzazione che sola può giustificare la possibilità per questi ultimi di essere convenuti in un giudizio di carattere inhibitorio.

Per interpretare il senso di tale espressione, i giudici hanno giustamente ritenuto di fare riferimento all'art. 7 della direttiva CE 93/13, di cui la l. n. 52 del 1996 costituisce il recepimento. Tale norma stabilisce al terzo comma che l'azione in oggetto può essere diretta contro i professionisti che « utilizzano o raccomandano » l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore.

Alla luce di tale lettura, sembrerebbe dunque corretta l'interpretazione estensiva del termine « utilizzazione » usato dal legislatore italiano, volta a ricomprendere sia il comportamento dei professionisti che beneficario direttamente dei vantaggi tratti dalle clausole vessatorie, per effetto della stipulazione diretta con il consumatore, sia il comportamento di chi, come il produttore o l'importatore, pur non intrattenendo rapporti con il consumatore, trae indirettamente delle utilità dalle suddette clausole la cui inserzione egli « raccomanda » (18).

3. La questione relativa ai « giusti motivi di urgenza », che costituisce il nodo centrale delle

sull'ambito di applicazione del nuovo rito cautelare uniforme, in *Foro it.* 1995, V, 161 ss.; v. anche L. LANFRANCI, *Procedimenti decisorii sommari*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIV, Roma 1989.

(15) Sul punto v. BARENghi (a cura di), *op. cit.*, 198; CASSARO (a cura di), *op. cit.*, 492.

(16) Non si tratterebbe, secondo la concordata dottrina, di una vera e propria rappresentanza della somma di interessi individuali, ma della tutela, da parte delle suddette associazioni, di un interesse collettivo, non riferibile a casi e situazioni concreti; sul tema v. CAPRONI, GASPARIETTI, VERARDI, *op. cit.*, 542; v., inoltre, *supra*, alla nota 9. Nel senso dell'eccezionalità di tale azione, M. LIBERRINI, *Prime riflessioni sull'azione inhibitoria dell'uso di clausole vessatorie (art. 1469-sexies c.c.)*, in *Contratto e impresa/Europa* 1996, 2, 555; in senso contrario, ARMONI, *Art. 1469-sexies c.c.*, cit., 254.

(17) Uno dei disegni di legge (Commissione speciale 9 marzo 1995) prevedeva l'emissione di un decreto da parte del Governo che, successivamente all'entrata in vigore della legge, stabilisse i presupposti in base ai quali le associazioni dei consumatori fossero legittimate ad agire. L'eliminazione di tale previsione è sintomatica dell'intenzione del legislatore di lasciare che il requisito della rappresentatività sia accertato volta per volta dal giudice.

(18) La dottrina è concorde sul punto: v., tra gli altri, DE NOVA, *op. cit.*, 46; CAPRONI, GASPARIETTI, VERARDI, *op. cit.*, 120 ss.

ordinanze torinesi, va ricondotta ai rapporti tra il primo ed il secondo comma dell'art. 1469-sexies c.c. ovvero al nesso che il legislatore ha inteso stabilire tra la tutela inibitoria ordinaria e quella azionabile in via di urgenza, la quale, in base all'esplicito richiamo agli art. 669-bis ss. c.p.c., si deve ritenere abbia natura cautelare, anche se, *de iure condendo*, vi è chi ha sostenuto che sarebbe stato più adeguato in questa materia l'uso di provvedimenti speciali a cognizione sommaria a carattere non cautelare (19).

La possibilità di un'azione inibitoria in via d'urgenza è stata introdotta in un momento successivo alla redazione del primo disegno di legge, in applicazione del criterio di delega secondo il quale si doveva prevedere un « procedimento giudiziario in grado di offrire garanzie di speditezza », nell'ottica della massima tutela possibile del consumatore (20), da realizzarsi in una sorta di ribaltamento della posizione di totale soggezione del c.d. contraente debole alla volontà del professionista.

Nelle ordinanze in esame il Tribunale di Torino sembra non tener conto di quelli che sono i presupposti dell'emanazione della nuova disciplina a tutela del consumatore; secondo un'interpretazione eccessivamente restrittiva del secondo comma dell'art. 1469-sexies c.c., i giudici limitano così l'ambito del ricorso all'azione inibitoria di cui alla norma in esame, ai soli casi eccezionali in cui « il pregiudizio sia concreto e certo nel suo verificarsi » (ord. 16 agosto 1996) oppure sia relativo all'uso di un bene « correlato ad esigenze essenziali e primarie dei consumatori » (ord. 14 agosto 1996), o ancora, sia « venduto in regime di monopolio » (4 ottobre 1996) (21).

Nel sostenere tali tesi, i colleghi torinesi sembrano svuotare di contenuto l'azione di cui al secondo comma dell'art. 1469-sexies c.c., attribuendole carattere residuale rispetto all'azione ordinaria mentre probabilmente l'intenzione del legislatore, nell'attuazione di un principio assolutamente innovatore per il nostro ordinamento giuridico, era quella di rendere l'azione in via d'urgenza lo strumento maggiormente idoneo ad assicurare una tutela effettiva del consumatore.

Quotora si seguisse l'interpretazione prospettata dai giudici torinesi, verrebbero meno quelle caratteristiche di adeguatezza e di efficacia di cui il legislatore italiano ha inteso fornire lo strumento dell'azione inibitoria, correttamente interpretando il senso e la portata dell'art. 7 direttiva CE 93/13, che prevede l'adozione da parte degli Stati membri di « mezzi adeguati ed efficaci al fine di far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti *standard* » (22).

Perché la tutela inibitoria in esame risulti realmente efficace, il presupposto dell'urgenza, la cui sussistenza è decisiva al fine della concessione del provvedimento cautelare, dovrebbe essere valutato, invece, con riferimento al pericolo di danno che potrebbe derivare nell'immediato futuro a consumatori (23), cui non è stato concesso svolgere trattative sul contenuto delle singole clausole. Questi ultimi verrebbero vanificata la tutela preventiva loro riservata dall'art. 1469-sexies c.c., nell'ipotesi in cui si negasse alle associazioni rappresentative dei loro interessi la concessione del provvedimento urgente, dal momento che, in tal caso, sarebbe percorribile solo la via della tutela ordinaria successiva.

In tali casi infatti, qualora sussista la possibilità che si verifichi un siffatto danno, a nulla varrebbe l'esperimento dell'azione inibitoria ordinaria, che, per i tempi sicuramente più lunghi che essa richiede, non sarebbe in grado di salvaguardare adeguatamente gli interessi di quei consumatori che si accingono nell'immediato futuro alla conclusione di contratti contenenti clausole abusive.

Verrebbe meno, in queste ipotesi, la stessa finalità dell'azione inibitoria, la cui caratteristica, in linea generale, è proprio quella di tutelare in modo completo alcuni diritti che per la loro stessa natura potrebbero risultare non garantiti pienamente dagli strumenti di tutela risarcitoria, la cui

funzione di riparazione per equivalente talvolta non è sufficiente ad eliminare tutte le conseguenze del pregiudizio subito per effetto di un illecito (24).

La funzione di prevenzione di un illecito, tipica dell'inibitoria, fa sì che questa risulti in determinati casi l'unico mezzo in grado di assicurare una protezione effettiva di situazioni giuridiche soggettive che il legislatore ha considerato sul piano del diritto sostanziale meritevoli di tutela (25).

Nell'ordinanza relativa al caso Citroen, i giudici torinesi muovendo dalla giusta considerazione che il c.d. *periculum in mora* nel caso dell'art. 1469-sexies secondo comma debba consistere « nell'urgenza di impedire l'uso di clausole abusive in considerazione del pregiudizio che, nelle more del giudizio di merito è destinato a prodursi in capo ai consumatori », giungono, poi, alla conclusione di rigettare il ricorso, richiedendo, come già accennato, ai fini della sussistenza del requisito in esame, che il pregiudizio sia « concreto e certo nel suo verificarsi ». Tesi difficilmente accettabile, trattandosi di una tutela generale-preventiva non particolare-successiva e quindi, come tale, non ancorabile a situazioni e soggetti determinati.

Vincolare, infatti, l'esperibilità dell'azione inibitoria all'esistenza di un pregiudizio attuale, equivale in primo luogo a restringere oltremodo l'ambito di tale rimedio soltanto ai casi in cui siano già stati stipulati contratti tra professionisti e consumatori, con la conseguenza della trasformazione dello strumento di tutela da preventivo in successivo (26); in secondo luogo ancorare la tutela all'essenzialità o meno del bene-interesse compromesso corrisponde a limitare l'ambito di applicazione della norma ad una valutazione, e, di conseguenza, ad una selezione discrezionale dei beni da parte del giudice (27).

I giudici dell'ordinanza relativa al caso Fiat, invece, nel tentativo di dare un contenuto all'espressione « giusti motivi di urgenza », si sono limitati a generici riferimenti alla « rilevanza qualitativa e non quantitativa degli interessi coinvolti » ed alle « possibili ripercussioni che potrebbero verificarsi nella sfera del consumatore a causa di una tutela non sollecita », per concludere poi che, non essendo l'autovettura un bene essenziale ed essendo ipotetico ed eventuale nonché risarcibile per equivalente il pregiudizio che potrebbe subire il consumatore, nel caso di specie il ricorso andava respinto.

Pur senza affrontare qui la discussione sul concetto di essenzialità del bene nella società contemporanea, appare difficile ritenere « ipotetico » ed « eventuale » il pregiudizio derivante dall'acquisto di un bene di così largo consumo quale l'autovettura, oggetto di una contrattazione di grande rilevanza economico-sociale (28).

Quanto al risarcimento per equivalente, tale risultato potrebbe essere raggiunto solo dai più agguerriti dei consumatori, che, avendo già stipulato contratti con i professionisti nelle more del giudizio collettivo ordinario, decidano di mettere in moto costosi quanto lunghi procedimenti individuali (29), al fine di vedere finalmente realizzata la tutela loro riservata: non è certo questo il risultato perseguito né dai redattori della l. n. 52 del 1996, né tantomeno dal legislatore comunitario della direttiva CE n. 93/13.

Quest'ultima in particolare, essendo mirata all'incoraggiamento delle iniziative dei consumatori sul mercato comune europeo, ha inteso creare tutte le condizioni favorevoli affinché il consumatore possa fidarsi di un mercato in cui la contrattazione si svolge, in regime di concorrenza leale, secondo i principi della trasparenza, della corretta informazione e della buona fede (30).

(24) Sull'azione inibitoria, v. C. RAVASARDA e M. TARUFFO, *Inibitoria (azione), Diritto processuale civile*, I, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma 1989, 7; A. FRIGVANI, *Inibitoria (azione)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano 1971, 567.

(25) Cfr. RAVASARDA TARUFFO, *Inibitoria*, cit. 7, in cui si sottolinea l'efficacia di tale azione « unicamente nei confronti del possibile comportamento illecito futuro ».

(26) Cfr. ARNONE, *op. cit.*, 294 e C. CONSOLO, *Tutela anticipatoria cautelare e tutela sommaria non cautelare*, in *Corr. giur.* 1997, 214.

(27) Sul problema della selezione dei beni e dei bisogni v. E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza: riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, Milano 1988.

(28) Cfr. CONSOLO, *op. cit.*, 214.

(29) L'azione collettiva è stata predisposta dal legislatore proprio al fine di tutelare maggiormente il consumatore che, a causa soprattutto di una cattiva informazione e della dipendenza del giudizio, difficilmente agisce in prima persona contro il professionista; cfr. PASQUALE, *op. cit.*, 138-139; DE NOVA, *op. cit.*, 45; P. MARTELLO, *Accesso dei consumatori alla giustizia. I risultati del progetto-pilota del Comitato Difesa Consumatori promosso dalla Commissione C.E.*, in *Documenti Giustizia* 1996, 1501.

(30) Cfr. S. WEAVERILL, *Prospects for Development of European Private Law through « Eu-*

(19) Cfr. G.M. ARNONE, *Inibitoria collettiva e clausole vessatorie: prime disavventure applicative dell'art. 1469-sexies c.c.*, in *Foro it.* 1997, I, 287, il quale si richiama al modello dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

(20) V. resoconto 21 settembre 1995, Senato della Repubblica.

(21) Su quest'ultimo punto, si potrebbe sostenere che, per ciò che riguarda il mercato del bene-autovettura, nonostante la vasta scelta del tipo di bene offerto al consumatore, le condizioni generali di contratto predisposte dai professionisti operanti nel settore sono sostanzialmente molto simili, per cui, di fatto, il consumatore si trova ad una situazione che, per alcuni aspetti, può essere considerata di carattere « monopolistico ».

(22) Va segnalata la proposta di direttiva comunitaria del 24 gennaio 1996, che prevede il ricorso all'azione inibitoria come rimedio generalizzato in materia di tutela del consumatore; cfr. G. AIVA, *La proposta di direttiva comunitaria sulla azione inibitoria promossa dalle associazioni dei consumatori*, in *Gur. it.* 1996, IV, 153.

(23) Cfr. BIR, *op. cit.*, 456.

Peraltro, tali principi, fondamentali nel diritto dell'economia, e che dovrebbero sorreggere una uniforme e puntuale disciplina legislativa della materia, non si rinvergono nel nostro dettato costituzionale, evidenziando una grave lacuna cui il legislatore italiano dovrebbe porre rimedio (31).

Nella prospettiva di un corretto funzionamento del mercato, allora, risulta essenziale la predisposizione di uno strumento idoneo a tutelare il consumatore nei confronti delle clausole vessatorie, quale l'azione collettiva inibitoria.

Nel processo di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva comunitaria (32), il legislatore italiano, rendendosi conto della inefficacia di tale azione esperita in via ordinaria, a causa della lungaggini del nostro sistema giudiziario, ha giustamente previsto accanto ad essa un'azione in via d'urgenza, che si iscrive appieno nell'ottica dell'adeguamento del mercato agli *standards* posti dalla disciplina comunitaria, assicurando una piena protezione del consumatore nonché garantendo a quest'ultimo un accesso alla giustizia che risponda a criteri di celerità ed economicità e che sia sostanzialmente uniforme in tutti gli Stati membri (33).

Si rende necessario, a questo punto, segnalare una recente sentenza del Tribunale di Palermo (34) sul recesso proposto avverso l'ordinanza emessa in accoglimento del ricorso *ex art. 1469-sexies*, secondo comma c.c. (35).

Il giudice siciliano ha ritenuto sussistenti, *medio tempore*, i giusti motivi di urgenza ancorandoli alla « mancata contestazione dell'avvenuta utilizzazione fino ad oggi dei contratti contenuti nelle condizioni generali in questione », aggiungendo, inoltre, che « il rimedio di carattere preventivo e astratto nasce dall'esigenza di evitare che le clausole inique siano inserite nei contratti individuali. Non è sufficiente, infatti, che le clausole vengano reputate non scritte, essendo necessario che esse vengano materialmente espunte dal testo predisposto e offerto al consumatore ».

Al fine, dunque, di assicurare al consumatore una tutela effettiva ed efficace, i giudici siciliani, a differenza di quelli torinesi, hanno considerato rilevante il fattore della utilizzazione *medio tempore* di contratti contenenti clausole vessatorie da parte del professionista, utilizzazione che avrebbe potuto dar luogo a « profili giuridici controversi in sede attuativa *c/o* esecutiva ».

3.1. Al fine di non vedere vanificata la tutela del consumatore, frutto di un lungo processo di riflessione, tanto a livello comunitario che a livello nazionale, sembra necessaria un'interpretazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1469-sexies c.c., nel senso di intendere l'urgenza, presupposto per la concessione del provvedimento cautelare, come un requisito sempre presente nei casi in cui vi sia un grado elevato di diffusione del bene nel mercato.

Come è stato giustamente osservato, se « i giusti motivi di urgenza vengono intesi come *periculum in mora*, sono *in re ipsa*, a fronte del pericolo che quotidianamente l'imprenditore continui a stipulare contratti con clausole abusive, vietate dalla legge » (36).

Appare singolare come in nessuna delle tre ordinanze torinesi emerga alcun riferimento al maggiore o minore grado di dannosità delle clausole oggetto del ricorso nonché ai criteri da utilizzare per l'accertamento dell'abusività ai sensi dell'art. 1469-sexies c.c. (37): l'indagine giuridica si concentra pressoché esclusivamente sull'interpretazione dell'espressione « giusti motivi di urgenza » in *the European Court - The Case of the Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts*, in *European Review of Private Law* 1995, 3, 307.

(31) V. N. Ieri, *Il diritto della transizione*, in *Riv. dir. priv.* 1997, 21.

(32) Adeguamento nel suo complesso largamente criticato (v. nota 11).

(33) Libro verde, L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico, Commissione CE, 16 novembre 1993, pubblicato integralmente nella versione italiana in *Documenti Giustizia* 1994, 3, 533. Sul punto v. MARTINELLO, *op. cit.*, 1504 e bibliografia ivi citata alla nota n. 14. A proposito, invece, dell'uniformità di criteri di applicazione del diritto comunitario negli Stati membri, si può tener presente una pronuncia della Corte di giustizia CE 19 giugno 1990, 213 del 1989, *Gur. it.* 1991, I, 1122, con nota di C. CONSOLO, *Fondamento « comunitario » della giurisdizione cautelare* e in *Riv. it. dir. pubbl. comm.* 1992, 131, con nota di G. TESAURO, *Tutela cautelare e diritto comunitario*, nella quale si stabilisce l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la legge nazionale quando questa sia in contrasto con norme comunitarie.

(34) Trib. Palermo 28 febbraio 1997.

(35) Ord. G.D. Trib. Palermo 23 gennaio 1997.

(36) Ch. LIBERTINI, *op. cit.*, 572. V. anche CONSOLO, *Tutela anticipatoria cautelare e tutela sommaria non cautelare*, cit., 214.

(37) Accertamento che è di fondamentale importanza, dato che, insieme all'iniziazione dell'uso delle clausole abusive, costituisce l'oggetto della pronuncia del giudice, in caso di accogli-

za », mentre si tralascia quell'accertamento che dovrebbe costituire uno dei punti centrali della questione, per fermarsi all'indagine sulla sussistenza o meno del requisito dell'urgenza. Il giudice fornisce dell'ordinanza relativa al caso Fiat, ad esempio, ha ritenuto che l'accertata insussistenza del requisito del *periculum in mora* lo esimesse dall'esaminare l'ulteriore aspetto del *fumus boni iuris*, mentre forse l'indagine, sia pure sommaria, sull'esistenza o meno del diritto costituisce il precedente logico dell'accertamento relativo al requisito dell'urgenza. In linea generale, infatti, nei giudizi a carattere cautelare, qualora dagli atti risultasse del tutto insussistente il diritto vanato, a nulla varrebbe ogni ulteriore esame circa l'altro requisito: è, infatti, al diritto fatto valere che va rapportato il pregiudizio che possa derivare dalla mora processuale (38).

4. È pur vero che la naturale conseguenza di quanto finora sostenuto sarebbe un largo ricorso allo strumento inibitorio previsto dall'art. 1469-sexies, secondo comma c.c., ma tale conseguenza potrebbe non essere negativa, visto il lento funzionamento del nostro sistema giudiziario. Inoltre, tale osservazione va confrontata con altri due ordini di considerazioni: in primo luogo, si deve tener conto della strumentalità di questo procedimento rispetto a quello di merito e quindi della provvisoria del provvedimento cautelare (inibitorio provvisorio), destinato a perdere efficacia nel momento in cui sarà emanata la sentenza del giudizio a cognizione piena (inibitoria finale) (39); in secondo luogo va sottolineato che la *ratio* della norma in questione, anche alla luce dell'interpretazione della corrispondente norma comunitaria, è quella di assicurare una pregnante tutela del consumatore attraverso strumenti che, pur essendo già noti nella nostra esperienza giuridica, hanno una notevole portata innovativa nella materia che costituisce l'oggetto della nuova disciplina.

Con la previsione di un'azione a carattere preventivo si tenta di raggiungere un duplice scopo: da un lato accelerare il procedimento di tutela, dall'altro uniformare la tutela medesima, che i consumatori altrimenti potrebbero ricevere successivamente mediante singoli giudizi, con un dispendio notevole di tempo e di energie, giudizi che, pur vertendo sullo stesso oggetto, verosimilmente potrebbero avere gli esiti più diversi, creando in tal modo possibili disparità nella tutela di ogni singolo consumatore.

In questo quadro, l'azione inibitoria ordinata sarebbe esperibile quando non emerga *prima facie* dagli atti l'abusività della clausola oggetto del ricorso, oppure nei casi in cui non vi sia l'urgenza di provvedere, ossia, in linea di massima, quando non sussista il pericolo di un pregiudizio verificabile in capo ad un indelimito numero di consumatori.

Si potrebbe concludere, allora, che tale tutela sia azionabile quando le condizioni generali di contratto contenenti clausole sospette di abusività, pur già predisposte dai professionisti (ad esempio produttori o importatori), ancora non siano state inserite nei moduli o formulari destinati ad essere sottoscritti dai singoli consumatori, secondo il principio del *take-it-or-leave-it*: una sorta di controllo realmente preventivo, azionabile da parte delle associazioni di consumatori o di professionisti e delle Camere di commercio, che dovrebbero richiedere al giudice competente il provvedimento inibitorio. Un controllo che, pur conservando natura giudiziaria, non sarebbe molto lontano dai controlli amministrativo prospettato dal legislatore comunitario nell'art. 7 direttiva n. CE 93/13 (40).

Il legislatore comunitario, infatti, al fine di tutelare efficacemente il consumatore, ha previsto che il controllo sull'abusività delle clausole potesse essere svolto sia dalle autorità giudiziarie sia da organi amministrativi competenti, lasciando liberi i legislatori dei singoli Stati membri di scegliere la soluzione più opportuna, non escludendo la possibilità del doppio controllo, sulla base dei principi generali di ciascun ordinamento interno (41), ciò che dimostra come la *ratio legis* sia quella di fare dello strumento inibitorio un rimedio preventivo generalizzato largamente utilizzabile e capace di intervenire « alla fonte » (42), al di là della concreta stipulazione di contratti, che risulta sempre

mento della domanda inibitoria. Sul punto v. NAVARRINI, *op. cit.*, 1529-1530 nonché RAVSARDA e TARUFFO, v. *Inibitoria (azione)*, cit., 6.

(38) Sul punto v. S. SARRA, *Diritto processuale civile*, Padova 1987, 808 ss.

(39) Sui rapporti tra inibitoria cautelare ed inibitoria finale, v. C. RAVSARDA, *Tutela preventiva, inibitoria cautelare ex art. 700 c.p.c. ed inibitoria finale*, in *Riv. dir. proc.* 1986, 138.

(40) Ch. Bini, *op. cit.*, 456.

(41) Sulla possibilità del doppio controllo v. G. ARPA, *Il controllo amministrativo delle clausole abusive*, in *Contratti* 1995, 469; V. RIZZO, *Le clausole « abusive »: realtà e prospettiva. La direttiva C.E. del 5 aprile 1993*, in *Rass. dir. civ.* 1993, 582; BIANCA, *Le tecniche di controllo delle clausole vessatorie*, in ARPA e BIANCA, *op. cit.*, 359; CASSANO (a cura di), *Clausole vessatorie e contratto del consumatore*, cit., 522; ARMONTI, *Art. 1469-sexies c.c.*, cit., 222-223.

(42) Ch. ARPA, *op. cit.*, 898.

meramente eventuale quando si parla di tutela preventiva (43).

Del resto, uno degli emendamenti, poi non approvato, al progetto di legge (44) per il recepimento della disciplina comunitaria prevedeva l'istituzione di una Commissione di controllo che avrebbe « raccomandato » la soppressione o la modifica delle clausole ritenute vessatorie su istanza delle associazioni dei consumatori o dei professionisti oppure delle Camere di commercio. La soppressione di tale norma dal testo definitivo ha costituito, secondo alcuni, oltre che « una mancata occasione nel processo di recepimento, anche una lacuna da colmare al più presto » (45).

MARIA BARELA

(43) È stato sostenuto in dottrina (v. NAVARRINI, *op. cit.*, c. 1532 e P.L. CARBONE, *Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori*, in *Contratto e impresa/Europa* 1996, 1, 390), che un « effetto benefico » dell'introduzione della tutela inibitoria preventiva « potrebbe consistere nella contrattazione collettiva tra rappresentanti dell'impresa e rappresentanti dei consumatori, sistema che garantirebbe la concertazione e, pertanto, il controllo preventivo sul contenuto delle condizioni generali dei contratti di massa ». Va tuttavia osservato, a tale proposito, che ciò comporterebbe una limitazione ulteriore dell'autonomia privata, già compressa dal sistema della contrattazione standardizzata.

(44) Disegno di legge approvato dal Senato il 19 luglio 1995.

(45) Così ARMONE, *Art. 1469-sexies c.c.*, cit., 225.